

LA NOZIONE DI “AFFIDAMENTO” NEL RISCHIO INTERFERENZIALE

Stefano Comellini – Giulia Zali¹



Il rischio interferenziale

L'affidamento di lavori, servizi, forniture da parte dell'imprenditore comporta l'inevitabile relazione tra due o più distinte organizzazioni di lavoro – committente, da un lato, e

imprese e/o lavoratori autonomi, dall'altro – disciplinata dal legislatore per evitare, o ridurre al minimo, il verificarsi di rischi di natura “interferenziale” nell'ambito dell'impresa.

Sul punto, l'art. 26 co. 3 D.Lgs. n. 81/2008 (TULS), dispone che *“il datore di lavoro committente... elabora... un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze...”*. Il secondo comma della stessa disposizione, invece, pone a carico dei datori di lavoro, anche se subappaltatori, obblighi di coordinamento e di attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, pur se derivanti dalle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Tuttavia, poiché il D.Lgs. n. 81/2008 non fornisce la definizione positiva del rischio interferenziale, per individuarne il contenuto occorre rifarsi a fonti diverse.

Si è così precisato² che, a tal fine, può aiutare la Determinazione 5.3.2008, n. 3/2008, dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture³, in cui si richiama la

“circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale tra imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti”. D'altro canto, non rientrano nella nozione, secondo l'art. 26 co. 3, i rischi specifici delle attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, in relazione al settore di appartenenza.

Pertanto, può dirsi che il rischio interferenziale a cui riferire la disciplina dell'art. 26 deriva da che in un medesimo ambiente si trovino ad operare stabilmente più lavoratori, dipendenti da datori di lavoro diversi. L'esistenza o meno di tale rischio, quindi, dipende innanzitutto dalla compresenza di più imprese all'interno dell'azienda del datore committente, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, dovendo inoltre trattarsi, come nella specie, di un contesto lavorativo nella sua disponibilità giuridica (art. 26 co. 1). Tale contesto può, infatti, determinare un rischio aggiuntivo, sia perché nello svolgimento dell'attività convergono operazioni facenti capo a diverse imprese (con i rispettivi rischi); sia perché, per effetto di tale compresenza, i dipendenti di un'impresa possono venire a contatto con situazioni pericolose non conosciute e, quindi, non affrontabili adeguatamente. La *ratio* della norma consiste, infatti, nell'obbligare il datore di lavoro ad organizzare la prevenzione dei rischi interferenziali attivando percorsi condivisi di informazione e cooperazione nonché ad individuare soluzioni comuni alle diverse organizzazioni del lavoro⁴.

¹ Studio legale Comellini.

² Cass. pen., Sez. IV, 16.5.2025 n. 18438.

³ *“Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza”*.

⁴ *Id.*

Si rilevi ancora che la posizione di garanzia dei datori di lavoro deriva, non solo dal contatto rischioso tra lavoratori di imprese diverse che operano nel medesimo luogo di lavoro, ma anche dalla coesistenza in un medesimo contesto di più organizzazioni. Ne consegue che *“l’interferenza rilevante ... deve essere necessariamente intesa in senso funzionale, ossia come interferenza non di soli lavoratori, ma come interferenza derivante dalla coesistenza in un medesimo contesto di più organizzazioni, ciascuna delle quali facente capo a soggetti diversi”*⁵.

L’affidamento di lavori, servizi e forniture.

L’art. 26 D.Lgs. n. 81/2008 impone, a prevenzione del rischio interferenziale individuato nel precedente paragrafo, una serie di dettagliati obblighi a carico del datore di lavoro committente *“in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo”* (comma 1).

Viene così a evidenza la nozione di “affidamento” che necessita di una precisa individuazione per stabilire l’applicabilità della norma precettiva.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità si è espressa univocamente: per l’applicazione della disciplina del citato art. 26, e quindi per la rilevanza in tema di sicurezza sul lavoro, si è ritenuta necessaria la figura di un committente, vale a dire l’effettiva e formale sussistenza di un contratto di appalto o di uno degli altri rapporti contrattuali previsti dalla citata norma (somministrazione e contratto d’opera)⁶. Altrimenti argomentando, si cadrebbe in un’ipotesi di *analogia in malam partem* non consentita in ambito penale dal principio di legalità (art. 25 co. 2 e 3 Cost.).

Il principio è stato ulteriormente precisato nel senso che l’esatto inquadramento civilistico dei rapporti relativi ad un evento che abbia generato la responsabilità di un soggetto, chiamato a rispondere di un reato collegato alla violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, risulta essere del tutto irrilevante, essendo invece necessario guardare alle caratteristiche del fatto, inteso come realtà fenomenica, ed all’effetto che esso genera in concreto; vale a dire, alla concreta interferenza tra le organizzazioni che operano sul medesimo luogo di lavoro e che può essere fonte di ulteriori rischi per l’incolumità dei lavoratori delle imprese coinvolte⁷.

Con una recente pronuncia, la Cassazione si è nuovamente soffermata sulla portata applicativa della nozione di affidamento ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. n. 81/2008⁸.

Nella vicenda giunta all’attenzione della Corte di legittimità, all’imprenditore datore di lavoro A.A. era stato contestato il reato di lesioni colpose gravi (art. 590 co. 3 c.p.) per avere, in qualità di amministratore unico di X. srl e datore di lavoro, cagionato per colpa - consistita in imprudenza, negligenza, imperizia e violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro - l’infortunio di C.C., imprenditore individuale presente in azienda su richiesta della stessa responsabile di X. srl, in vista della conclusione di un futuro contratto di appalto per il rifacimento del tetto dell’immobile aziendale.

All’imprenditore A.A., in particolare, veniva contestato di avere omesso, in violazione di quanto previsto agli artt. 26 co. 1 lett. b) e 2 lett. b) D.Lgs. n. 81/2008, di informare il C.C. dello specifico rischio derivante dal fatto che le lastre di copertura del tetto non erano portanti, così che la persona offesa, nell’eseguire un sopralluogo per verificare la fattibilità dei lavori di manutenzione, era salita sopra di esso senza utilizzare alcuna protezione, camminando su lastre ondulate in fibrocemento che, sotto il suo

⁵ Cass. pen., Sez. IV, 9.11.2015 n. 44792. Sulla nozione di “rischio interferenziale” cfr. R. Guariniello, *Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza*, ed. XIII, Milano, 2024, p. 559.

⁶ Cass. pen., Sez., IV 31.5.2017 n. 27306.

⁷ Da ultimo, Cass. pen., Sez. IV, 16.1.2019 n. 1777.

⁸ Cass. pen., Sez. IV, 28.10.2025 n. 35017.

peso, si erano infrante, così da farlo cadere a terra da un'altezza di circa otto metri e da provocargli lesioni gravi.

In primo grado era stata ritenuta la penale responsabilità del datore di lavoro e, per l'illecito amministrativo di cui all'art. 25-*septies* D.Lgs. n. 231/2001⁹, della società X. Successivamente, la Corte di appello, valutando l'insussistenza, al momento dell'infortunio, di un formale contratto di appalto e, quindi, del presupposto per l'imposizione degli obblighi previsti dall'art. 26 TULS, a carico del datore di lavoro committente, aveva proscioltto entrambi i soggetti.

Il tema centrale, evidenziato nei giudizi di merito, verteva quindi sulla sussistenza, o meno, di un effettivo "affidamento" rilevante ai sensi dell'art. 26 TULS: infatti, il C.C. stava effettuando un sopralluogo per conto della X srl, con la quale già aveva collaborato in passato, finalizzato alla sola verifica dello stato dei luoghi, propedeutico all'eventuale successiva formalizzazione di un accordo negoziale avente ad oggetto la realizzazione del rifacimento del tetto.

In questo contesto di fatto, la Cassazione, interessata della vicenda dal ricorso della Procura, ha ritenuto preliminarmente necessario evidenziare come l'analisi semantica del termine "affidamento" suggerisca una duplice opzione interpretativa, potendosi con esso fare riferimento sia all'affidamento di un'incombenza da espletarsi in una fase anticipatoria e preparatoria rispetto al vero e proprio conferimento di un lavoro, ovvero rappresentare la parte iniziale di una prestazione lavorativa da espletarsi in costanza di un contratto già stipulato tra le parti. Si tratta di due ipotesi tra loro ben differenti, di cui solo la seconda – nel solco dell'orientamento di legittimità già evidenziato – si riferisce alla disciplina di cui all'art. 26 TULS, con conseguente integrazione degli specifici obblighi previsti a carico del datore di lavoro per garantire la tutela dai pericoli derivanti dal rischio interferenziale.

Diviene quindi necessario stabilire quale rilevanza giuridica attribuire ad un sopralluogo antecedente alla formalizzazione del contratto, verificando se tale attività rappresentasse, nel caso di specie, un'attività preliminare al conferimento di un futuro eventuale contratto di appalto, ovvero se tale prestazione fosse già esecutiva di un accordo negoziale di prestazione di opera perfezionatosi tra le parti, finalizzato a verificare l'effettivo stato di manutenzione del tetto.

Per chiarire il *thema decidendum*, vale a dire la ricorrenza di una prestazione di opera qualificabile come adempimento di un obbligo contrattualmente stipulato, la Corte ne ha individuato i presupposti civilistici partendo dalla nozione di contratto, definito dall'art. 1321 c.c. come *"l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale"*. Suoi requisiti sono, per l'art. 1325 c.c., l'accordo delle parti, la causa, l'oggetto e la forma, ma solo quando quest'ultima sia prescritta dalla legge a pena di nullità. Per la validità del contratto si richiede che le parti prevedano un oggetto possibile, lecito, determinato o determinabile, nonché una causa contrattuale lecita, esistente e non contraria all'ordine pubblico.

Inoltre, *"in tema di conclusione del contratto, l'esecuzione della prestazione tipica è sufficiente a far considerare il contratto stesso tacitamente e validamente concluso, se la legge non richieda una forma particolare per l'esistenza di esso ovvero se, nell'ipotesi prevista dall'art. 1326 co. 4 c.c. essendo posta nell'esclusivo interesse dello stesso proponente questi, in forza del principio delle disponibilità degli interessi, rinunci agli effetti della mancata accettazione per iscritto della proposta, come da lui richiesto, accontentandosi di un'adesione manifestata in forma diversa. Ne consegue che, in tale ultima ipotesi, il difetto di forma non può essere invocato dalla controparte per contestare il perfezionamento del contratto"*¹⁰.

In altre parole, il contratto richiede la forma scritta *ad substantiam* nei soli casi in cui essa venga espressamente richiesta dalla legge a pena di nullità, per il resto potendo essere stipulato anche

⁹ S. Comellini – G. Zali, La responsabilità dell'ente per infortunio sul lavoro, in questa Rivista, 2022, n. 4 p. 13.

¹⁰ Cass. civ., Sez. II, (Ord.), 22.5.2024 n. 14253.

oralmente. In particolare, la forma scritta non è richiesta - per il tema che qui si tratta - né dall'art. 1655 c.c. ai fini della stipula del contratto di appalto, né dall'art. 2222 c. c. per la formazione del contratto d'opera.

Più in particolare, la stipulazione del contratto di appalto non richiede la forma scritta *ad substantiam*, né *ad probationem*, potendo lo stesso essere concluso anche *per facta concludentia*¹¹.

Tanto premesso, la Corte ha evidenziato l'omessa considerazione, da parte del Giudice di merito, di plurime circostanze dell'infortunio in esame, potenzialmente idonee a costituire elementi caratteristici dell'intervenuto affidamento dei lavori al C.C. nell'ambito di un accordo contrattuale già stipulato, determinante l'applicazione dell'art. 26 TULS.

Risultava giudizialmente accertato, infatti, che un dipendente di X srl, tale D.D., avesse dato incarico al C.C. di svolgere un sopralluogo sul tetto onde verificare l'eventuale necessità di un futuro lavoro di rifacimento, in particolar modo onerando il lavoratore di individuare le lastre ammalorate, contrassegnando con uno spray

quelle da sostituire; incombenza che il C.C., al momento dell'incidente, aveva già parzialmente adempiuto.

Inoltre, pur non necessitando il contratto di prestazione d'opera del requisito della onerosità - risultava, comunque, rilevante e meritevole di approfondimento la circostanza che il C.C. avesse già da anni svolto lavori di piccola manutenzione per conto di X Srl, sia pur sulla base di accordi mai formalizzati, percependo per prassi, quale compenso per il suo lavoro, una tariffa oraria.

Di qui l'annullamento, con rinvio ad altro giudice di appello per un nuovo giudizio sulla base del principio di diritto evidenziato, della sentenza assolutoria dell'imprenditore A.A. (nonché della Società X incolpata per l'illecito amministrativo di cui al D.Lgs. n. 231/2001) per vizio motivazionale, non avendo il giudice di merito esplicitato, in maniera adeguata e logica, le ragioni per cui la richiesta di effettuazione di un sopralluogo sul tetto di X srl, svolto per conto di tale ditta da parte di un lavoratore che con essa era solito collaborare, non integrerebbe un rapporto di natura negoziale, quanto meno di prestazione d'opera.

¹¹ Cass. civ., Sez. I, 5.8.2016 n. 16530.